

N. R.G. 1921/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente
dr. Serena Baccolini	Consigliere
dr. Silvia Giani	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1921/2020** promossa in grado d'appello, e decisa nella camera di consiglio del 29 settembre 2021 ex art. 281 sexies c.p.c.,

DA

DELGA IMMOBILIARE S.R.L. (CF 1: _____) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. _____

_____, dichiara di essere elettivamente domiciliato, giusta procura in atti _____

APPELLANTE

NEI CONFRONTI DI

EAGLE SPV S.R.L. (CF _____) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' Avv. _____

, dichiara di essere elettivamente domiciliato, giusta procura in atti

APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: Bancari. Intesa illecita euribor

CONCLUSIONI

Per DELGA IMMOBILIARE S.R.L.

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere:

IN VIA ISTRUTTORIA

Disporsi CTU contabile volta alla rideterminazione del piano di ammortamento alla luce degli interessi indebiti stante quanto dedotto agli atti del primo e secondo grado del giudizio.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

1) Riformare integralmente la sentenza n. 572/2020 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 27/05/2020 nella controversia R.G. 272/2019, e per l'effetto di tale riforma, così giudicare:

2) Accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. della clausola determinativa degli interessi per contrarietà a norme imperative e per illiceità della causa, così come previsto dall'art 1343 c.c., per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, disporre l'espunzione di qualsiasi interesse dovuto in forza del contratto di mutuo fondiario ipotecario

N°148.287 di Rep., N°24.122 di Racc. del 30 gennaio 2006, registrato a Milano in data 3 febbraio 2006 al N°771 Serie 1, rideterminando, conseguentemente quanto dovuto in forza di atto di precetto.

IN VIA SUBORDINATA:

3) Accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. della clausola determinativa degli interessi per contrarietà a norme imperative e per illecità della causa, così come previsto dall'art 1343 c.c. per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, disporre l'applicazione al contratto di mutuo fondiario ipotecario N°148.287 di Rep., N°24.122 di Racc. del 30 gennaio 2006, registrato a Milano in data 3 febbraio 2006 al N°771 Serie 1, del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB, rideterminando, conseguentemente quanto dovuto in forza di atto di precetto.

4) Condannare l'appellata alla rifusione delle spese e delle competenze di causa dei due gradi di giudizio.

*

Per EAGLE SPV S.R.L.

Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e con espresso diniego di accettazione del contraddittorio con tutte le eventuali domande nuove ex-adverso proposte o proponende:

- in via incidentale: accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto, riformare il capo della sentenza appellato nei termini esposti in comparsa di costituzione e risposta;

- in ogni caso: rigettare in toto l'avversario appello principale in quanto infondato in fatto e diritto;

Con vittoria delle spese del presente grado.

MOTIVAZIONE

Il giudizio di primo grado

1. Con sentenza pubblicata il giorno 27.05.2020 n. 572/2020, il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 272/2019, promossa da DELGA IMMOBILIARE S.R.L. contro EAGLE SPV S.R.L., ha così deciso:

PQM

- respinge le domande dell'attore;
- condanna l'attore a pagare al convenuto le spese di lit,e che si liquidano in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso e a IVA e CPA come per legge.

2.In data 3.09.2020 DELGA IMMOBILIARE S.R.L. citava in giudizio innanzi al Tribunale di Pavia la società EAGLE SPV S.R.L., quale cessionaria del credito vantato dalla società Alba Leasing SPA, allegando, per quanto rileva, che aveva stipulato, il 3 febbraio 2006, un contratto di mutuo fondiario ipotecario per l'importo di euro 2.800.000, in relazione al quale la clausola determinativa del tasso di interesse era nulla perché agganciata al tasso Euribor relativo a un periodo nel quale alcuni istituti di credito erano stati sanzionati dalla Commissione europea per pratiche anticoncorrenziali.

Allegava inoltre che la clausola era nulla ex art. 117, co. 6, TUB perché il tasso di interesse effettivo globale annuo (c.d. TAEG) non era stato correttamente indicato dalla Banca.

Chiedeva quindi che fosse dichiarata la nullità per contrarietà a norma imperativa della clausola determinativa degli interessi, con espunzione di qualsiasi interesse dovuto in forza del contratto di mutuo.

Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda promossa dalla società attrice nei propri confronti.

La causa, dopo il deposito delle rituali memorie ex art.183, comma 6 c.p.c., era discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa all'udienza del 27.5.2020.

Il giudizio di appello

3. La sentenza del Tribunale di Pavia è stata impugnata da DELGA IMMOBILIARE S.R.L., che ne ha chiesto la riforma, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, sulla base del seguente unico motivo di appello: omessa statuizione della nullità ai sensi dell'art. 1418 cc della clausola determinativa degli interessi per contrarietà a norme imperative e per illiceità della causa.

4. EAGLE SPV S.R.L. si è costituita, con comparsa del 14.09.2020 e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

Ha proposto appello incidentale per erronea statuizione in tema di legittimazione di Delga a proporre domanda risarcitoria nei confronti della appellata, non essendo parte dell'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Europea.

5. Alla prima udienza del 15.09.2021, su concorde richiesta delle parti, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies del 29.09.2021, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

6. Preliminarmente la Corte rileva che Eagle SPV SRL è carente di interesse ad agire, con riguardo all'appello incidentale, non essendovi alcuna soccombenza. Infatti, il giudice ha rigettato la domanda dell'attore di nullità del mutuo, senza decidere su un'azione risarcitoria, in mancanza della relativa domanda, ma limitandosi ad affermare, sul piano meramente teorico e in via incidentale – trattandosi di un *obiter dictum*- che “il rimedio tendenzialmente predisposto dall'ordinamento non è quello della nullità, ma quello risarcitorio”.

Pertanto, in mancanza di statuizione (e di relativa domanda), non c'è neppure soccombenza dell'appellante incidentale, il quale è quindi carente di interesse ad impugnare. Tuttavia val la pena di aggiungere, incidentalmente, *id est, obiter dictum*, che, poiché è pacifico che la convenuta/appellata non fosse parte dell'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione Europea, l'azione risarcitoria non potrebbe essere esercitata nei confronti di Eagle SPV in quanto carente di legittimazione passiva.

7. L'appello proposto da DELGA IMMOBILIARE S.R.L. non è fondato.

L'intesa illecita, alla quale è pacifico che l'appellata (*recte*, la sua dante causa) non ha partecipato, ha per oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei Derivati del tasso di interesse collegati all'Euribor e/o a “EIRD o EIRDs e concerne periodi temporali ben circoscritti, non interamente corrispondenti con la durata del mutuo in oggetto. La condotta anticoncorrenziale si è tradotta nel determinare una distorsione sul normale andamento dei prezzi dei prodotti derivati. Ritiene la Corte che il rimedio della nullità non sia esperibile nel caso di specie ove

la condotta anticoncorrenziale potrebbe eventualmente (e ciò non è stato allegato e provato) determinare, quale effetto anti-concorrenziale, un sovrapprezzo del mutuo, per manipolazione dell'Euribor quale parametro di determinazione degli interessi. Le sentenze richiamate dall' appellante, concernenti l'ammissibilità del rimedio della nullità, riguardano casi di nullità di *fideiussioni omnibus* rilasciate sulla base dello schema predisposto nel 2003 dall'ABI, poi oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005. Diversamente dal caso di specie, la violazione antitrust riguardava specifiche clausole predisposte su moduli di ABI ritenute distorsive della concorrenza diverse dal prezzo. Con riguardo alle fideiussioni omnibus, la Banca d'Italia aveva statuito che "gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate, in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90". Orbene la nullità di tali fideiussioni (*recte*, della nullità parziale con riguardo specifico alle clausole oggetto della intesa illecita), deriva dal fatto che l'intesa a valle è il frutto un'intesa anticoncorrenziale illecita che ha per oggetto il contenuto delle clausole, conformi allo schema ABI, inserite nella fideiussione, ossia dell'oggetto dell'accordo a monte. Nel caso, invece, della intesa sull'Euribor, la clausola che rinvia al tasso Euribor non è riprodotiva di una clausola che sia stata a sua volta oggetto di una concertazione illecita, come per le clausole dello schema ABI, ma si limita a individuare un criterio estrinseco, per la determinazione del tasso, che va ad incidere sul prezzo del finanziamento.

8. Ciò premesso, si osserva, quanto segue. La doglianza dell'appellante, concernente l'intesa illecita tra alcuni importanti istituti bancari sanzionati

dalla Commissione Europea per violazione della normativa antitrust, non è fondata. Infatti, da un lato, la società non risulta essere stata partecipe dell'intesa illecita e non può essere considerata responsabile di manipolazione dell'Euribor, neppure se questa avesse prodotto effetti al di fuori dei mercati dei prodotti finanziari derivati ai quali si riferisce la violazione contestata e sanzionata dalla Commissione Europea. Inoltre, gli effetti di tale intesa illecita tra alcuni istituti bancari, al fine di condizionare la determinazione dell'Euribor sul mercato dei prodotti finanziari derivati, anche ipotizzando che si siano riflessi in altri settori del credito che adottano l'Euribor, quale parametro di riferimento, per determinare il tasso di interessi sui finanziamenti erogati, non potrebbe determinare la nullità della clausola che fissa il tasso di interesse per relationem all'Euribor. Infatti, la pratica anticoncorrenziale ha inciso non sull'adozione di clausole standard nei contratti di finanziamento, passibili di nullità in quanto direttamente frutto di pratiche contrarie alla normativa antitrust, bensì sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento concesso. Lo strumento di tutela per il danneggiato, che alleggi e provi il pregiudizio per avere versato un sovrapprezzo rispetto a quello che avrebbe versato in assenza di manipolazione del parametro incidente sulla determinazione del prezzo, è quello risarcitorio. Si è trattato della violazione di una regola di condotta che trova sanzione nel risarcimento del danno corrispondente al corrispettivo versato in eccesso, quale conseguenza dell'intesa illecita. Non si è trattato, invece, della violazione della regola di validità della clausola contrattuale di determinazione del corrispettivo, mediante riferimento all'Euribor, suscettibile di comminatoria di nullità per un vizio genetico. In altre parole, un conto è l'intesa illecita, mediante la quale si determina l'inserimento nei contratti di clausole che

sono direttamente il frutto di pratiche concorrenziali, come la fideiussione omnibus rilasciata sulla base dello schema ABI, un altro conto è la pratica illecita che incida sul prezzo del bene o servizio, modificando il libero gioco della concorrenza, così da determinare un incremento del prezzo del bene o servizio medesimo. Nel primo caso, la rimozione degli effetti dell'illecito anticoncorrenziale si ottiene eliminando le clausole che sono state frutto dell'intesa restrittiva mediante comminatoria di invalidità parziale. Nell'altro caso, si deve risarcire la parte contraente del danno subito relativamente al maggior costo dei beni o servizi ricevuti. La violazione di norma imperativa determina la nullità dell'intesa restrittiva della concorrenza che sia illecita (Cass.SU 2207 del 20 febbraio 2005). Tuttavia, come si è detto, l'intesa illecita va distinta dagli effetti prodotti dall'intesa vietata, i quali andranno sterilizzati con rimedi appropriati a seconda della natura degli stessi. Così, se la intesa ha determinato incremento del prezzo del bene o del servizio, il rimedio sarà quello risarcitorio, in misura pari all'entità di tale incremento. Se invece l'effetto prodotto dall'intesa è stato quello di inserire clausole standard in una serie indefinita di contratti, tali clausole potranno essere ritenute inefficaci in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.

9. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Pavia deve essere confermata.

10. Tenuto conto della soccombenza sostanziale dell'appellante DELGA IMMOBILIARE SRL, la medesima è condannata all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio di appello in favore di EAGLE SPV SRL, che vengono liquidate in complessive euro 6.000,00, in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, considerando il valore della causa

indeterminabile, l'attività difensiva circoscritta a un solo atto e la non complessità della controversia.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per la condanna dell'appellante principale al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa, in via principale, da DELGA IMMOBILIARE S.R.L. nei confronti di EAGLE SPV S.R.L., così dispone:

I. rigetta l'appello principale promosso da DELGA IMMOBILIARE S.R.L.;

II. rigetta, altresì, l'appello incidentale promosso da EAGLE SPV S.R.L.

III. Conferma, per l'effetto, la sentenza n. 572/2020 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 27/05/2020.


IV. Condanna DELGA IMMOBILIARE S.R.L. alla integrale rifusione delle spese del presente giudizio di appello in favore di EAGLE SPV S.R.L., liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.

V. Dichiaro che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante principale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso, in Milano, il 29 settembre 2021, con sentenza di cui è data lettura ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Il Consigliere estensore

Dott. Silvia Gianì



Il Presidente

dott. Massimo Meroni



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Patricia PITTONI



COURT D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITARIO IN CANCELLERIA

OGGI 29 SET. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Patricia PITTONI

